



ASSOCIAZIONE PIEMONTE HERITAGE

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno Martedì 10/01/2023, alle ore 18:00 presso piattaforma Google Meet si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione **PIEMONTE HERITAGE** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"**.

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea Fazio Valeria e quale Verbalizzante Occhetto Erika.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea con il voto favorevole di 16 soci (soci contrari 0, soci astenuti 1), delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 19:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Fazio Valeria

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

Reg. al N. 228

Serie 3

Il Verbalizzante

A43

27 FEB. 2023

Occhetto Erika

Liquidato €

Importo €

L'INCARICATO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,
Enrico DELSIGNORE



STATUTO ASSOCIAZIONE PIEMONTE HERITAGE ENTE DEL TERZO SETTORE "PIEMONTE HERITAGE -ETS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata: **"ASSOCIAZIONE PIEMONTE HERITAGE - GUIDE PER VALORIZZARE IL TERRITORIO"**

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore-ETS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Ente del Terzo Settore", in sigla **"PIEMONTE HERITAGE ETS"**.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'Associazione ha sede legale in Asti, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune o nell'ambito di altri Comuni non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- 1) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- 1 - Elaborare piani di promozione culturale e turistica del territorio di riferimento (regione Piemonte) che tutelino i riconoscimenti internazionali e ne agevolino la sana e consapevole fruizione da parte dei turisti nazionali e stranieri e degli operatori economici.
- 2 - Partecipare a bandi locali, regionali, nazionali o comunitari per l'implementazione di iniziative di supporto alla promozione culturale e turistica del territorio al fine di agevolare una adeguata fruizione delle possibilità economiche offerte dal territorio da parte degli operatori.
- 3 - Elaborare piani di supporto alla libera iniziativa degli individui, siano essi associati o no, per lo sviluppo di pratiche economiche rispettose del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico artistico come veicolo di sviluppo sociale e turistico.
- 4 - Partecipare ad eventi locali, regionali, nazionali o internazionali di promozione turistica al fine di implementare la visibilità del patrimonio fruibile e la sua conservazione nel tempo.
- 5 - Organizzare, nei limiti previsti dalla normativa, eventi per la raccolta di fondi utili al restauro, all'adeguamento normativo ed alla conservazione del paesaggio e del patrimonio storico artistico. Tali attività possono assumere la forma di: eventi enogastronomici, eventi culturali, visite specialistiche a siti di particolare interesse, raccolte fondi a cielo aperto o per via telematica, trasmissioni radiofoniche, televisive o eventi streaming via internet o di altra tipologia.
- 6 - Supportare il libero esercizio delle professioni turistiche ed il loro sviluppo territoriale nell'ottica di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche del territorio.

Raggiungere il fine comune attraverso la costruzione di portali informatici di pubblicizzazione dei servizi disponibili, anche appoggiandosi, laddove necessario, ad operatori economici interni ed esterni all'associazione che conferiscano adeguato valore aggiunto allo spirito ed alla missione dell'associazione.

7 - Stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale anche attraverso l'organizzazione di attività di promozione socio-turistiche suscettibili di generare benefici economici per il territorio investito dalle azioni stesse;

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 3 - Logo

Si individua un logo che rappresenta l'Associazione in oggetto: la scritta su due righe "Piemonte Heritage" in colore blu con sullo sfondo una pennellata in rosso. 3.1 L'eventuale modifica del logo (simboli, colore, carattere della scritta, diciture ulteriori etc..) non comporta modifica statutaria.



Art. 4 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea; l'Assemblea ne prevede l'approvazione all'ordine del giorno.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 5 - Soci

All'Associazione possono aderire tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Sostenitori
- d) Onorari

Sono *Soci Fondatori* coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'Atto Costitutivo e il presente Statuto.

Sono *Soci Ordinari* le Guide Turistiche/Ambientali/Cicloturistiche/Accompagnatori Turistici (e simili) regolarmente abilitate che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

Sono *Soci Sostenitori* coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contributi volontari straordinari. Tra questi si annoverano gli esercenti, le Associazioni, gli Enti, i Comuni, le persone fisiche ecc. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto ma possono collaborare al raggiungimento delle finalità dell'Associazione e fornire suggerimenti, proposte, richieste.

Sono *Soci Onorari* i soci che vengano nominati tali dall'Assemblea dei Soci per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa senza giustificato motivo entro i termini stabiliti dall'Assemblea per l'anno in corso;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei Soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro Soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 – Quote associative

L'Assemblea dei Soci delibera la quota associativa stabilendo un importo *in itinere* da versarsi ogni anno in unica soluzione. Il versamento delle quote sociali deve essere effettuato nei tempi stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Le quote hanno valore annuale, non sono rimborsabili né cedibili né trasmissibili né vendibili. Spetterà esclusivamente al Consiglio Direttivo prendere in esame la possibilità, considerata straordinaria, di concedere eventuali deroghe o agevolazioni rispetto ai termini dei pagamenti.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo (solo Soci Ordinari);
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese;
- votare per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione (solo Soci Ordinari);
- essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione (solo Soci Ordinari);
- votare per approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione (solo Soci Ordinari);
- ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;

- ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/e organizzate dall'Associazione.

I Soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione o nocivo allo spirito di collaborazione all'interno dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- non operare in contrasto con le finalità dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione è di competenza dei Soci Ordinari.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro Soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati aventi diritto di voto ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del Socio escluso;

- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante Socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
- per le modifiche del presente Statuto;
- per lo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. E' formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti lo stesso.

I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o altri mezzi telematici, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale e di firma dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico ex art. 30, comma 2 D.Lgs. n. 117/2017, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, se facoltativamente istituito, dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Valentino

Like Odito